



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Nuovo Codice della Strada";
- VISTA la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 640, che prevede che per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma) è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e che i progetti e gli interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera a), che, tra l'altro, ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, l'articolo 1, comma 144 che ha disposto per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una ulteriore autorizzazione di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

- VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557, recante *“Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”*;
- VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2016, con il quale sono state assegnati euro 12.348.426,00 per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari, percorsi ciclabili e pedonali a valere sulle risorse derivanti da revoche di finanziamenti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- RITENUTO necessario procedere all’individuazione dei progetti e degli interventi da finanziare ai sensi del citato comma 640 dell’articolo 1 della predetta legge n. 208 del 2015;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna (Capofila) e la Regione Toscana per la realizzazione della ciclovia turistica Verona-Firenze (Ciclovia del Sole);
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Veneto, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia (Capofila) e la Regione Piemonte per la realizzazione della ciclovia turistica Venezia-Torino (Ciclovia VENTO);
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Campania, la Regione Basilicata e la Regione Puglia (Capofila) per la realizzazione della ciclovia turistica da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell’acquedotto pugliese);
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 21 settembre 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed il Comune di Roma Capitale per la realizzazione della Ciclovia turistica denominata *“Grande Raccordo Anulare delle biciclette – GRAB di Roma”*;
- VISTA la nota n. PG/2016/686846 del 25 ottobre 2016 della Regione Emilia Romagna, capofila per la realizzazione della ciclovia turistica Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), nella quale, a fronte di un importo complessivo stimato dal soggetto capofila per la realizzazione dell’opera pari ad euro 61.651.182,00, IVA ed oneri fiscali compresi, è esposta la stima di euro 1.066.728,00, IVA ed oneri fiscali compresi, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Protocollo di intesa sottoscritto il 27 luglio 2016;
- VISTA la nota n. S1.2016.0039169 del 25 ottobre 2016 della Regione Lombardia, capofila per la realizzazione della ciclovia turistica Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), nella quale, a fronte di un importo complessivo stimato dal soggetto capofila per la realizzazione dell’opera pari ad euro 129.706.129,51, IVA ed oneri fiscali compresi, è esposta la stima di euro 2.753.487,51, IVA ed oneri fiscali compresi, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Protocollo di intesa sottoscritto il 27 luglio 2016;

- VISTA la nota n. AOO_184/prot/25/10/2016/263 del 25 ottobre 2016 della Regione Puglia, capofila per la realizzazione della ciclovia turistica da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), nella quale, a fronte di un importo complessivo stimato dal soggetto capofila per la realizzazione dell'opera pari ad euro 106.513.780,48, IVA ed oneri fiscali compresi, è esposta la stima di euro 814.064,09, IVA ed oneri fiscali compresi, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo di intesa sottoscritto il 27 luglio 2016;
- VISTA la nota n. 41281 del 20 dicembre 2016 del Comune di Roma Capitale per la realizzazione della Ciclovia turistica denominata "Grande Raccordo Anulare delle biciclette – GRAB di Roma" nella quale, a fronte di un importo complessivo stimato dal soggetto capofila per la realizzazione dell'opera pari ad euro 14.884.521,39, IVA ed oneri fiscali compresi, è esposta la stima di euro 146.400,00, IVA ed oneri fiscali compresi, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo di intesa sottoscritto il 27 luglio 2016;
- CONSIDERATO che le risorse stanziare dalla legge, al netto della riduzione di cui al citato decreto-legge n. 193 del 2016, pari a complessivi euro 89 milioni, non sono sufficienti a coprire il costo dell'intero sistema nazionale di ciclovie turistiche come risultanti dalle stime dei soggetti capofila, in quanto non sufficienti a coprire la somma dei costi stimati di progettazione e realizzazione delle quattro ciclovie individuate dalla legge quali prioritarie, la cui stima ammonta a complessivi euro 312.755.613,38;
- CONSIDERATO che per gli obiettivi connessi agli interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina sono già state stanziare risorse dal citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2016;
- RITENUTO pertanto, necessario dare precedenza, nelle more dell'individuazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, ai progetti e agli interventi relativi ai percorsi individuati quali prioritari dal citato comma 640 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;
- VISTO l'articolo 3 dei suddetti Protocolli che prevede, fra l'altro, che con un primo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, si provveda all'assegnazione delle risorse necessarie alla predisposizione del progetto di fattibilità;
- VISTO l'articolo 5 dei suddetti Protocolli, nel quale è previsto che i singoli soggetti capofila si impegnano a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla stipula del Protocollo medesimo, una stima economica degli oneri per il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle rispettive ciclovie nonché la stima del fabbisogno per i successivi livelli di progettazione e per l'attuazione dei relativi interventi approvati dalle Regioni interessate;
- CONSIDERATO che le predette note delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e del Comune di Roma Capitale sono pervenute entro il termine di novanta giorni dalla data di sottoscrizione dei Protocolli di intesa;
- CONSIDERATA la valenza strategica nel promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica quale modalità di spostamento ecosostenibile e, quindi, la necessità di avviare al più presto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e le successive attività di progettazione e realizzazione delle quattro ciclovie turistiche, assegnando alle Regioni capofila e al Comune di Roma Capitale le risorse finanziarie richieste ai sensi dell'articolo 5 dei Protocolli di intesa relative al solo suddetto progetto di fattibilità;

VISTO infine, il decreto ministeriale n. 85 del 14 marzo 2017, con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro per proporre gli standard e i requisiti minimi omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche, esistenti o da realizzare, devono possedere al fine di poter essere inserite nel sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo sistema nazionale delle ciclovie turistiche;

emana la seguente direttiva

In attesa della proposta, da parte del gruppo di lavoro istituito con decreto n. 85 del 14 marzo 2017, riguardante gli standard e i requisiti minimi omogenei che le ciclovie turistiche, esistenti o da realizzare, devono possedere, e di quella relativa ai percorsi e itinerari da inserire nel sistema nazionale, al fine di procedere speditamente nella realizzazione dei percorsi ritenuti prioritari dall'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 - quali Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette di Roma (GRAB) - con la presente direttiva si danno disposizioni in ordine alle attività da realizzare ai fini della individuazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei progetti e degli interventi così come disposto dal medesimo comma 640.

1. Adempimenti contabili

Al fine di avviare tempestivamente le attività di cui al precedente capoverso, risulta indispensabile la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dai Protocolli di intesa sottoscritti con i soggetti capofila, citati nelle premesse.

Pertanto, la competente Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, responsabile della gestione del capitolo 7582, cui fanno capo le risorse finanziarie per la realizzazione degli itinerari turistici ciclo-pedonali, si attivano prontamente per la messa a disposizione, a favore dei soggetti capofila dei quattro percorsi prioritari, delle somme occorrenti per la redazione dei suddetti progetti di fattibilità tecnica ed economica.

2. Criteri di ripartizione delle risorse e modalità di recupero

Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, annualità 2016, è ripartita e messa a disposizione di ciascuna delle quattro ciclovie prioritarie con decreto direttoriale in misura corrispondente al costo stimato, IVA e oneri fiscali compresi, dal soggetto capofila quale necessario alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, esposto nelle note pervenute ai sensi dell'articolo 5 dei Protocolli di intesa citati in premessa.

La suddetta quota di risorse è oggetto di certificazione da parte del soggetto capofila, contenente una dettagliata e documentata rendicontazione a giustificazione delle spese sostenute.

Detta quota di risorse è altresì da considerarsi assegnata a titolo di anticipazione sulle successive fasi di progettazione e di realizzazione dei progetti e degli interventi di ciascuna ciclovie turistica prioritaria, qualora l'importo delle spese sostenute attraverso la predetta certificazione dovesse essere inferiore al costo stimato.

Il predetto decreto direttoriale contempla anche modalità di recupero delle predette risorse, nel caso in cui il soggetto capofila non dovesse rispettare gli adempimenti e i termini stabiliti nei più volte citati Protocolli di intesa.

3. Criteri per la proposizione dei progetti e degli interventi

Sulla base dello studio di fattibilità tecnica ed economica i soggetti capofila propongono uno o più interventi e progetti, per ciascuna ciclovia prioritaria, di lotti funzionali immediatamente percorribili o percorribili a seguito di interventi di "modesto importo economico", individuati sulla base dei criteri che, in via indicativa e non esaustiva, vengono di seguito riassunti:

- a) rapporto costi-benefici, privilegiando maggiore lunghezza di itinerario ciclabile a minor costo chilometrico;
- b) fruibilità, in termini di lotti funzionali già pedalabili in sicurezza o pedalabili a seguito di interventi sulle regole d'uso;
- c) accessibilità e intermodalità con la rete stradale, il trasporto su gomma e il trasporto ferroviario;
- d) percorribilità da parte di ciclisti inesperti, utenti disabili, utenti deboli e nuclei familiari.

4. Cronoprogramma delle attività

Ai sensi dell'articolo 5 dei Protocolli di intesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni i soggetti capofila trasmettono al Ministero i progetti di fattibilità tecnica ed economica di ciascuna ciclovia prioritaria, corredati da uno o più interventi e progetti.

Ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al precedente paragrafo è altresì allegata la certificazione delle spese sostenute, con relativa documentazione giustificativa, nonché un cronoprogramma dettagliato delle ulteriori attività da sviluppare da parte dei soggetti capofila.

Gli uffici destinatari della presente direttiva sono il Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informatici e statistici, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, e la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale.

La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo.

Il Ministro
Graziano Delrio

